ATTESTAZIONE MEDICA AI SOLI FINI ELETTORALI

N	Data
IL/LA SOTTOSC	RITTO/A MEDICO
1960, n. 570 e successive modificazioni;	ale ai sensi dell'art. 41, comma 7, del d.P.R. 16 maggio
Visto l'art. 1 del D.L. 3 gennaio 2006, n. 1, conve 22, e successive modificazioni,	rtito, con modificazioni, della legge 27 gennaio 2006, n.
ATT	ESTA
	
	, il,
	sezione n.
anche con l'ausilio dei servizi di cui all'articolo 29, le (almeno 60) decorrenti dalla data di rilascio del pre	
l'allontanamento dall'abitazione in cui dimora.	itale da apparecchiature elettromedicali tali da impedirne
	orio diritto di voto nell'attuale dimora sita in Comune di
	,Via, n,
e precisamente:	ce di esprimere il voto senza l'aiuto di un altro elettore
	n'infermità fisica che impedisce all'elettore di esprimere ndicare anche la relativa patologia).
	Timbro II sanitario (firma leggibile)
PER I SOLI ELETTORI ACCOMPAGNA	71
	la relativa annotazione.
Lì	Il presidente del seggio

D.L. 3 gennaio 2006, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 2006, n. 22, e successive modificazioni.

Art. 1 - Voto domiciliare per elettori affetti da infermità che ne rendano impossibile l'allontanamento dall'abitazione.

Gli elettori affetti da gravissime infermità, tali che l'allontanamento dall'abitazione in cui dimorano risulti impossibile, anche con l'ausilio dei servizi di cui all'articolo 29 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e gli elettori affetti da gravi infermità che si trovino in condizioni di dipendenza continuativa e vitale da apparecchiature elettromedicali tali da impedirne l'allontanamento dall'abitazione in cui dimorano, sono ammessi al voto nelle predette dimore.

Legge 05.02.1992, n. 104

Legge 05.02.1992, n. 104

Art. 29 - Eserc'izlo dei diritto di voto.

1. In occasione di consultazioni elettorali, i comuni organizzano i servizi di trasporto pubblico in modo da facilitare agli elettori handicappati il raggiungimento del seggio elettorale.

2. Per rendere più agevole l'esercizio del diritto di voto, le unità sanitarie locali, nel tre giorni precedenti la consultazione elettorale, garantiscono in ogni comune la disponibilità di un adeguato numero di medici autorizzati per il rilascio del certificati di accompagnamento e dell'attestazione medica di cui all'articolo 1 della legge 15 gennaio 1991, n. 15.

3. Un accompagnatore di fiducia segue in cabina i cittadini handicappati impossibilitati ad esercitare autonomamente il diritto di voto. L'accompagnatore deve essere iscritto nelle liste elettorali. Nessum elettora può esercitare a funzione di accompagnatore per più di un handicappato. Sul certificato elettorale dell'accompagnatore è fatta apposita annotazione dal presidente del seggio nel quale egli ha assolto 'ale compito